



Circ. 341

Venezia Mestre, 29/05/2020

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| Ai   | docenti scuola Primaria e Secondaria |
| Alla | segreteria didattica                 |
| Al   | DSGA                                 |

#### OGGETTO: Scrutini finali

Gli scrutini di valutazione finale sono convocati tutti **on line, secondo i calendari allegati per ordine di scuola**. I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri del piano triennale dell'offerta formativa integrati da quelli deliberati dal collegio dei Docenti nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia D.P.R. n.275/99, con delibera n. 30 (scuola primaria), n. 31 (scuola secondaria di primo grado), n. 32 (esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) del 22 MAGGIO 2020. Le griglie per la valutazione degli apprendimenti in DAD e dell'esame di stato sono pubblicate sul sito della scuola.**

Le disposizioni normative che regolano la valutazione degli alunni, già citate nella circolare n. 191 "Scrutini intermedi" cui si rimanda, sono integrate dalle O.M n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e successivi chiarimenti di cui nota 8464 del 28.05.2020.

I docenti di attività alternative partecipano alle operazioni di scrutinio. Il Consiglio di classe deve essere perfetto il che comporta che i docenti eventualmente assenti devono essere sostituiti con nomina del Dirigente Scolastico.

Gli scrutini della Primaria e della Secondaria di primo grado si svolgeranno secondo la procedura dello scrutinio elettronico nel rispetto del Regolamento del Consiglio di istituto (delibera n.4 del 26 marzo 2020). Entro i cinque giorni precedenti lo scrutinio i docenti dovranno inserire le proposte di voto e, per gli insegnanti della primaria, anche **le assenze fino alla data 21 febbraio, termine delle attività svolte in presenza**. Per le scuole primarie le assenze sono calcolate in giorni, per la scuola secondaria le assenze sono calcolate in ore per ciascuna disciplina di insegnamento.

Si chiarisce che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, con l'O.M n 11 del 16 maggio 2020 si deroga l'art.5 comma 1 del Dlgs. N.62/17, pertanto **non è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato.

Il docente coordinatore di classe nella scuola secondaria e l'insegnante con il maggior numero di ore nella primaria inseriranno anche la **valutazione sintetica del comportamento e il giudizio globale**. Gli stessi sono invitati a preparare una **breve relazione finale sulla classe** in merito al comportamento ed al rendimento generale degli alunni, nonché al raggiungimento degli obiettivi della programmazione curricolare, con riguardo anche agli alunni con DA, DSA, BES presenti nella classe e al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione individualizzata (in word da copiare al momento nel verbale dopo la condivisione con gli altri docenti).

Resta in vigore l'obbligo, in sede di scrutinio mediante la procedura dello scrutinio elettronico, della **certificazione delle competenze al termine della quinta classe di scuola primaria e al termine del primo ciclo d'istruzione**, ai sensi del D.M. n.742/17, con obbligo di consegna alla famiglia degli alunni. Il certificato delle competenze quest'anno non sarà integrato dalla descrizione dei livelli di italiano, di matematica e di inglese, predisposta e redatta a cura dell'Invalsi in deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

## SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

### Ammissione alla classe successiva

Con l'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 si deroga l'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 pertanto **non è possibile per l'A.S. 2019/20** per i docenti **non ammettere** l'alunna o l'alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità in caso di scuola primaria ed a maggioranza in caso di scuola secondaria come indicato nel D.Lgs. n.62/17.

Qualora, nel rispetto di quanto indicato dall'art 3 comma 7 dell'O.M n. 11/2020, i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. In caso di non ammissione il coordinatore di classe contatta immediatamente al termine dello scrutinio la famiglia, segnando la telefonata sul registro dei fonogrammi, prima della pubblicazione dei tabelloni.

Sulla base dell'art 6 dell'O. M n. 11/2017 comma 4, gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio **alla prima classe della scuola secondaria di primo grado** (alunni classi quinte) **ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado** (alunni classi 3<sup>a</sup> secondaria di primo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo n. 62/17, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe **predispongono un piano di apprendimento individualizzato - PAI** (su modello fornito dalla scuola) **in cui sono indicati**, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. **Anche nel caso di alunni con PEI o PDP in presenza di voti inferiori a 6/10, ad integrazione degli stessi, va stilato il piano di apprendimento individualizzato**

**Per le classi 1<sup>a</sup>-2<sup>a</sup>-3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> primaria e 1<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> secondaria di primo grado**, sulla base dell'art 6 dell'O. M n. 11/2020 comma 2, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti- PIA** (da redigere su modello fornito dalla scuola). Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

### Scrutinio delle classi terze della secondaria di primo grado

L'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 e i successivi chiarimenti di cui nota M.I. n 8464 del 28.05.2020 definiscono le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, **che coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Pertanto:

- non saranno espletate le prove invalsi;
- non è previsto un voto di ammissione all'esame;
- non sono previste prove scritte.

In linea con l'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/5/2020, il voto conclusivo, in decimi, scaturirà da una valutazione globale che terrà conto:

- 1) **della valutazione dell'anno scolastico 2019/2020** degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, **in presenza e a distanza. La valutazione è condotta sulla base dei criteri contenuti nel piano triennale dell'offerta formativa 2019/22 dell'istituto Leonardo da Vinci integrati da quelli deliberati dal collegio dei Docenti per l'apprendimento delle attività in didattica a distanza nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia D.P.R. n.275/99, con delibera n. 32 del 22 MAGGIO 2020.** Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020;
- 2) **della valutazione dell'elaborato** di cui all'articolo 3 dell'O.M. n.9/2020 **prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 dell'O.M. n.9/2020 e attribuisce sulla base della griglia deliberata in collegio docenti il 22/05/2020 il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7 dell'O.M. n.9/2020.** Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato. In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell'esame (nota. m.i n. 8464 del 28.05.2020)
- 3) della presentazione orale dell'elaborato di cui all'articolo 4 dell'O.M. n.9/2020, svolta **in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.** Gli elaborati sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti e deliberata il 22 maggio 2020, con votazione in decimi.

#### 4) **del percorso scolastico triennale;**

INFINE il consiglio di classe attribuirà agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe.

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell'O.M. n.9/2020 .

**Resta in vigore l'elaborazione della certificazione delle competenze** al termine del primo ciclo d'istruzione, ai sensi del D.M. n.742/17, con obbligo di consegna alla famiglia degli alunni. Il certificato delle competenze quest'anno non sarà integrato dalla descrizione dei livelli di italiano, di matematica e di inglese, predisposta e redatta a cura dell'Invalsi, in deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del D.M. n.742/17

Il Consiglio si attiene scrupolosamente alle indicazioni ministeriali, per la parte normativa, e ai criteri di valutazione indicati dal collegio dei docenti, per la valutazione di profitto e comportamento.

Delle sedute deve essere steso verbale.

Il Dirigente Scolastico

Anna DELLO BUONO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93